



Prot. n. 84034

Ord. n. 114

OGGETTO: Palio 2 luglio 2023 – Procedimento a carico della Contrada della Tartuca.

L'ASSESSORE DELEGATO

Richiamato il proprio atto n. 104 del 9 ottobre c.a., prot. n. 79938, con il quale, a norma dell'art. 98 c. 2, procedeva a formulare addebito di contestazione alla Contrada della Tartuca (d'ora in avanti Tartuca), come specificato nell'atto di cui sopra, che fa parte integrante del presente;

Premesso che:

- l'atto sopra menzionato è stato notificato in data 9 ottobre c.a.;
- nei tempi previsti dal Regolamento per il Palio (d'ora in avanti Regolamento) la Tartuca ha presentato memoria (prot. n. 81630) a propria difesa;

Considerato che la Tartuca ha presentato copiosa memoria, con allegati precedenti sanzionatori, suddividendola in base alle contestazioni di addebito ricevuto per cui ha evidenziato:

1) in merito all'addebito di cui al punto a) dell'ordinanza n. 104 citata in premessa che [...] il Capitano della Tartuca ha tenuto un comportamento pienamente in linea con le disposizioni citate [...] il Capitano della Chiocciola ... si è rivolto con veemenza nei confronti del Capitano della Tartuca ... abbia innescato la reazione verbale – peraltro con epiteti mai offensivi [...]. Sono quindi riportati due precedenti:

1.1) deliberazione GC 575/2009 – la condotta punita è stata proprio quella innescante del Capitano coinvolto e non, quella di – inevitabile – reazione;

1.2) deliberazione GC 420/2017 – il comportamento tenuto da un Capitano rispetto al collega della rivale era stato sanzionato e ritenuto “irriguardoso ed aggressivo”, ben oltre il normale colorito confronto tra Dirigenti di Contrada” [...];

[...] la condotta necessaria per creare i presupposti punitivi previsti dal secondo comma dell'art. 101 del Regolamento per il Palio debba aver altra natura che quella di un breve alterco verbale [...]

2) in merito all'addebito di cui al punto b) dell'ordinanza n. 104 citata in premessa che [...] alle condotte tenute dal fantino in occasione delle prove provocherebbe un evidente cambio di orientamento interpretativo delle norme in esame ... deliberazioni GC n. 501/2019 e n. 500/2019 [...] è la stessa Amministrazione ad aver sancito l'esigenza di applicare in combinato le suddette norme alle sole “fasi della mossa” del Palio e non anche alle prove [...] andrebbe in aperto contrasto con l'orientamento intrapreso, assumendo i connotati di un'applicazione forzata e non condivisibile delle norme in oggetto nonchè violandone la ratio originaria [...]; si segnalano le deliberazioni GC n. 577/2019, n. 378/2008, n. 513/2003, n. 94/1998 ... casi tutti dove la sanzione è stata inflitta al solo fantino, senza combinata applicazione dell'art. 101 in capo alla Contrada; [...] rappresentando invece che l'Amministrazione avrebbe mantenuto una certa “tolleranza” per fatti occorsi tra i fantini ai canapi in occasione delle prove [...]; avrebbe dovuto manifestarsi – se pianificata e preordinata – sin dal primo ingresso ai canapi per la prova in esame! ... come evincesi dal filmato ...[...]; [...] Chiocciola e Tartuca si sarebbero trovate accanto nelle successive quattro prove [...]; [...] è stata che una diretta conseguenza di una serie di movimenti e cambi di posto [...]; [...] la condotta tenuta dal fantino della Contrada della Chiocciola, in relazione al posizionamento ad esso vicino della Tartuca,

sia stata in concreto potenzialmente lesiva per i cavalli e i fantini [...]; trovatasi a contatto con la rivale per una serie di concause, che di certo non poteva avvantaggiarsi di tale situazione per cogliere agevolmente la partenza [...]; [...] il Mossiere si è limitato a mandare i cavalli fuori dai canapi e non ha mai richiamato il fantino della Contrada della Tartuca [...]; [...] La condotta della Tartuca è stata quindi ... fortemente condizionata dall'azione delle Contrade della parte bassa del canape ... e, in particolar modo, dalla condotta del cavallo della Contrada della Selva che tendeva a spingere verso la parte bassa del canape [...]; confermare l'addebito ... comporterebbe il rischio di introdurre nuovi procedimenti sanzionatori [...]; [...] l'ordinanza di addebito avrebbe dovuto essere emessa nel rispetto dell'obbligo di completa motivazione [...].

Nelle conclusioni la Tartuca chiede l'archiviazione degli addebiti o in subordine di adeguare la sanzione in modo adeguato e proporzionato.

L'Assessore Delegato (d'ora in avanti A.D.) prima di analizzare la presente memoria richiama i concetti del suo operato di base, così come codificati dalla Giunta Comunale (cfr. per tutti delibera n. 435 del 29.11.2018) e specificatamente là dove si fa riferimento, in particolare, al suo ruolo e ai suoi compiti. Opportuno evidenziare che le modifiche apportate al Regolamento (cfr. delibera del Consiglio Comunale n. 224 del 28.11.2019) hanno consentito all'A.D., prima di formulare qualsiasi proposta da sottoporre alla Giunta Comunale, di chiedere memorie difensive al fine di ampliare la documentazione ufficiale in suo possesso, che in precedenza non poteva che essere quella dei Sigg. Deputati della Festa, comprensiva di tutti gli allegati stabiliti dall'art. 92, c. 2, del Regolamento.

Analizzata con attenzione l'articolata memoria della Tartuca e presa visione di tutti gli allegati ivi contenuti, l'A.D. ritenendo che l'addebito formulato con proprio atto n. 104 debba produrre una proposta sanzionatoria, evidenzia:

a) in merito al punto 1) la Tartuca ritiene in sintesi che l'alterco sia stato provocato dal Capitano della Chiocciola; che si sia sviluppato per un tempo molto breve e senza superare i limiti che porterebbero all'applicazione dell'art. 101 non arrecando alcun pregiudizio allo svolgimento della prova. In via preliminare è quindi opportuno osservare che la Tartuca chiama in causa il comportamento del Capitano della Chiocciola; l'A.D. al riguardo si trova nelle condizioni di attuare quanto prescrive il co. 7 dell'art. 99, secondo il quale "gli scritti ...devono avere esclusivamente natura difensiva diversamente non verranno acquisiti". Il tenore di questo passaggio della memoria della Tartuca, a parere dell'A.D., è di natura accusatoria nei confronti della Chiocciola e non produce effetti per le proprie discolpe.

L'A.D. rileva che l'alterco è stato di breve durata perchè prontamente sedato dal Sindaco e dagli astanti e non perchè lo stesso si sia autonomamente esaurito; tale animosità ha inoltre richiesto, poco dopo la prova, un incontro con il Sindaco che, nell'occasione, ha ricordato gli strumenti sanzionatori a disposizione del Comune, invitando al contempo Chiocciola e Tartuca a un comportamento più consono sia dei loro rappresentanti sul palco dei Giudici sia dei rispettivi fantini. Senza voler comprimere le emozioni di tutti i contradaioli, quale normale espressione di una Festa di popolo, l'A.D. ritiene che il comportamento dei Capitani, soprattutto sul palco dei Giudici, debba essere di particolare sobrietà anche per le reazioni che altrimenti potrebbe innescare tra i popoli delle Contrade. Anche i precedenti riportati dalla Tartuca, a detta dell'A.D. confermano l'opportunità dell'addebito. In merito alla deliberazione GC 575/2009 si osserva quanto segue: innanzitutto che a seguito del procedimento la Contrada è stata appunto sanzionata; in secondo luogo è stata sanzionata solo la Contrada del Capitano "innescante" perchè nessun altro Capitano è stato coinvolto nelle esternazioni. Le reazioni sono avvenute da parte di alcuni contradaioli, quindi in qualche modo evidenziando l'inopportunità delle esternazioni da parte del Capitano. Anche la deliberazione GC 420/2017, se è vero che sanziona una sola Contrada e non anche l'avversaria, è

pur vero che dalla stessa non risulta che il Capitano oggetto del comportamento irrispettoso ed aggressivo abbia in qualche modo preso parte all'alterco.

Il c. 3 dell'art. 101 usato abitualmente per graduare le sanzioni là dove i dirigenti siano intervenuti in modo tempestivo ed efficace e per limitare quindi gli effetti dei comportamenti pregiudizievoli dei propri contradaiooli, è a detta dell'A.D. un riferimento significativo anche per valutare il comportamento dei dirigenti stessi, tra i quali naturalmente il Capitano, qualora essi siano gli attori di tali comportamenti.

b) in merito al punto 2) l'A.D. ricorda nuovamente che alcuni passaggi della memoria della Tartuca, sono di natura accusatoria nei confronti della Chiocciola e pertanto non producono effetti per le proprie discolpe.

L'A.D. non concorda assolutamente sull'interpretazione che sarebbe la stessa Amministrazione ad aver sancito l'esigenza di applicare in combinato le suddette norme alle sole "fasi della mossa" del Palio e non anche alle prove e che ciò andrebbe in aperto contrasto con l'orientamento intrapreso. I precedenti sanzionatori riportati non forniscono assolutamente elementi definitivi anche perché riferiti a fattispecie diverse da quelle oggetto dell'addebito, ovvero il solo cambio di posto al canape; esiste al contrario ampia giurisprudenza paliesca circa sanzioni assegnate per le prove (più recentemente n. 474/2022 – 475/2022), in particolare si richiamano le deliberazioni n. 471/2022 e n. 476 che contraddicono chiaramente la tesi sostenuta dalla Tartuca; ed è ampia e consolidata la giurisprudenza paliesca per l'applicazione della responsabilità oggettiva alla Contrada per le più disparate circostanze del Palio e per il comportamento di popolo, figuranti, fantini e dirigenti.

E' pure vero che laddove mancassero riferimenti sanzionatori, il richiamo all'art. 99 bis è stato dalla Giunta Comunale ben inquadrato nella richiamata deliberazione 435/2018 per cui oggi l'indirizzo sanzionatorio non può allacciarsi a delibere del passato, né può eludere procedimenti solo perché nel passato nessuna sanzione sia stata comminata per fatti come quello in esame. Nel momento in cui la documentazione ufficiale rileva un comportamento non consono alle norme regolamentari è ovvio l'intervento dell'A.D..

E' altresì libera l'interpretazione secondo la quale l'Amministrazione avrebbe mantenuto una certa "tolleranza" per fatti occorsi tra i fantini ai canapi in occasione delle prove per la quale manca ogni riferimento nella Relazione dei Deputati e che l'A.D. ritiene possa invece far genericamente riferimento alla crescente attenzione alla situazione di confusione tra i canapi e in particolare a quelle dovute all'incauta manovra dei cavalli, privilegiando quindi, là dove opportuno, aspetti di tutela al pedissequo rispetto di dettagli procedurali.

Sull'interpretazione in concreto dei comportamenti, l'A.D. ha analizzato nuovamente con attenzione la Relazione dei Deputati, la Relazione del Mossiere e soprattutto il filmato ufficiale allegato alla Relazione dei Deputati. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Tartuca, dall'analisi appare inequivocabile come lo stesso Grandine abbia abbassato il cavallo tra i canapi per incontrare quello della Chiocciola, facendo nascere tra i due fantini un'accesa discussione.

b.1) Innanzitutto occorre ricordare l'ordine di ingresso tra i canapi della seconda prova: Chiocciola, Torre, Drago, Istrice, Tartuca [...]. In entrambi i frangenti indicati nell'addebito (minuto 10'20"-11'00" e 12'25"-12'50") la Tartuca si pone subito sotto all'Istrice nel primo caso e sotto a Drago e Istrice nel secondo. In occasione del primo episodio è il Drago che si sfilava dai canapi per l'azione di pressione della Tartuca che si abbassa per incontrare la Chiocciola. In entrambi i momenti la Tartuca non prova in alcun modo a recuperare la posizione assegnata ma continua la sua azione di disturbo nei confronti della Chiocciola.

b.2) Il fatto che la Tartuca abbia attuato la sua azione di disturbo non per l'intera durata della permanenza tra i canapi ma solo in determinati frangenti non giustifica il comportamento né esonera la stessa da responsabilità ed eventuali sanzioni.

b.3) la Tartuca dà in sostanza una diversa e opportunistica interpretazione di quanto accaduto durante la Mossa venendo tuttavia contraddetta dalla visione del filmato che mostra

inequivocabilmente nei frangenti indicati (minuto 10'20"-11'00" e 12'25"-12'50") il comportamento posto in essere.

b.4) appare evidente come il Mossiere pur non richiamando nessuna Contrada fa uscire i cavalli dai canapi (minuto 10'50" circa del filmato) in seguito al disturbo creato dalla Chiocciola e dalla Tartuca.

In merito infine al difetto di motivazione di cui al punto 7) l'A.D. ritiene aver fornito elementi ridondanti, puntuali e in modalità multicanale rendendo disponibile sia la documentazione cartacea sia il filmato per la parte che rileva. Preme inoltre ribadire quanto sopra richiamato in merito alle modifiche apportate al Regolamento (cfr. delibera del Consiglio Comunale n. 224 del 28.11.2019) che hanno consentito all'A.D., prima di formulare qualsiasi proposta da sottoporre alla Giunta Comunale, di chiedere memorie difensive al fine di ampliare la documentazione ufficiale in suo possesso, che in precedenza non poteva che essere quella dei Sigg. Deputati della Festa, comprensiva di tutti gli allegati stabiliti dall'art. 92, co. 2, del Regolamento.

Preso atto di tutto ciò, l'Assessore Delegato è nelle condizioni di analizzare l'applicazione delle sanzioni in merito al comportamento della Tartuca in occasione della seconda prova, come disposto dall'art. 98, c. 5;

PROPONE

1) considerato quanto previsto dall'art. 97.a, la sanzione di **una (1) censura** per il seguente motivo: avere il proprio Capitano, in occasione della seconda prova, preso parte sul Palco dei Giudici ad un alterco verbale con il Capitano della Chiocciola e contravvenendo all'art. 101, c. 2, così come motivato al punto a) del presente atto;

2) considerato quanto previsto dall'art. 97.a, la sanzione di **una (1) censura** per il seguente motivo: avere il proprio fantino, in occasione della seconda prova, abbassato il cavallo tra i canapi per incontrare quello della Chiocciola, facendo nascere tra i due fantini un'accesa discussione e contravvenendo all'art. 101, c. 2, combinato con l'art. 64 c. 1, così come motivato al punto b) del presente atto e in relazione alle motivazioni contenute nel procedimento a carico del fantino Sebastiano Murtas detto Grandine di pari data, che fa parte integrale del presente;

3) di notificare, così come previsto dall'art. 98 c. 5, la presente proposta di sanzione alla Contrada della Tartuca assegnandole, così come previsto dall'art. 98 c. 6, 10 giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale la propria memoria difensiva.

Dalla Residenza Municipale, li 24 ottobre 2023

L'ASSESSORE DELEGATO
Giuseppe Giordano

